



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE

N. 211 DEL 19/08/2025

a oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DELL'ARENILE.
CONVENZIONE EX ARTICOLO 56, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023 – DISPOSIZIONI
PRELIMINARI

Oggi diciannove agosto duemilaventicinque, dalle ore 16:35 circa, presso la sede municipale, si è riunita la giunta comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

		Presente
Christofer De Zotti	Sindaco	NO
Luca Zanotto	Vicesindaco	SI
Martina Borin	Assessore	SI
Alberto Maschio	Assessore	SI
Debora Gonella	Assessore	SI

Presiede LUCA ZANOTTO – Vice Sindaco.

Partecipa MASSIMO PEDRON – Segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 2025/76 del 13/08/2025 ad oggetto: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DELL’ARENILE. CONVENZIONE EX ARTICOLO 56, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

VISTI gli artt. 42, 48, 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis comma 1 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

CON voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2025/76 del 13/08/2025 ad oggetto: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DELL’ARENILE. CONVENZIONE EX ARTICOLO 56, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PREMESSO:

- che con delibera di Consiglio comunale n. 143 del 30/12/2023 è stata approvata la variante al piano particolareggiato dell’arenile di Jesolo, ai sensi del primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 23/4/2004, n. 11, che individua le opere pubbliche di urbanizzazione comuni per la fruibilità dell’arenile;
- che nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, contenuto nel DUP 2025-2027 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 136 del 17/12/2024, è prevista, nella terza annualità, la realizzazione dei “lavori di riqualificazione del lungomare dell’arenile”, in applicazione del piano sopra citato;

ATTESO che molteplici operatori economici, concessionari delle varie Unità Minime di Gestione (UMG), hanno manifestato la volontà di realizzare a loro cura e spesa alcune delle opere rientranti nel piano dell’arenile all’interno delle concessioni di cui sono assegnatari, con particolare riferimento alla pavimentazione del lungomare dell’arenile;

RILEVATO che la realizzazione da parte di un privato di un’opera pubblica o di un suo lotto è una fattispecie prevista dal nostro ordinamento giuridico, disciplinata all’articolo 56, comma 2, del D.lgs. 36/2023 “Appalti esclusi nei settori ordinari”, con una disposizione nei fatti sovrapponibile alla precedente disciplina di cui all’articolo 20 del D.lgs. 50/2016 “Opera pubblica realizzata a spese del privato”;

VISTO il sopraccitato articolo 56, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che “Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale”;

VISTO inoltre l’articolo 13, comma 2, del D.lgs. 36/2023, recante “Ambito di applicazione”, il quale prevede che “Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi”;

RILEVATO che anche la giurisprudenza si è espressa in ordine alla legittimità di tale istituto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28 marzo 2017, n. 1708; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 28 ottobre 2020 n. 377; T.A.R. Liguria, I, 22 marzo 2023 n. 328);

ATTESO che i sopraccitati operatori privati hanno formulato delle ipotesi di soluzioni tecniche – in ordine a dimensionamento, cromia e tipologia – di riqualificazione della pavimentazione del lungomare dell'arenile, con nota acquisita al protocollo comunale n. 59285 del 1/8/2025;

CONSIDERATO che l'istituto giuridico di cui trattasi consente un miglioramento del patrimonio pubblico, senza oneri per l'Ente, e sia pertanto corrispondente al pubblico interesse;

RITENUTO opportuno stabilire alcune disposizioni preliminari, propedeutiche alla futura sottoscrizione delle convenzioni ex articolo 56, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in ordine alle caratteristiche della pavimentazione del lungomare, così come espresso nella parte dispositiva del presente atto;

CONSIDERATO che tali disposizioni consentono inoltre di avere una esecuzione coordinata, unitaria e coerente, ancorché differenziata nel tempo, dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che la presente proposta:

- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale dell'Ente, connessi alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge – compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990 –, le premesse di questo atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di stabilire, in accoglimento della proposta pervenuta con nota acquisita al protocollo comunale n. 59285 del 1/8/2025, le seguenti disposizioni preliminari, propedeutiche alla futura sottoscrizione delle convenzioni ex articolo 56, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in ordine alle caratteristiche della pavimentazione del lungomare, in applicazione e nel rispetto del piano particolareggiato dell'arenile di Jesolo:
fornitura di pavimentazione nelle dimensioni indicative di mm 500x500 e mm 500x250 e spessore di almeno mm 90, con colorazioni delle terre chiare, nella finitura con pietra naturale macinata alloggiata su idoneo sottofondo e contenuta da bordature con finitura analoga.
3. di dichiarare l'immediata eseguibilità della delibera di approvazione della presente proposta al fine della predisposizione degli atti conseguenti.

Il dirigente settore
lavori pubblici e urbanistica
Ing. Dimitri Bonora

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
LUCA ZANOTTO

Il Segretario comunale
MASSIMO PEDRON

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.3.2005 n.82; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sono parte integrante di questo atto amministrativo i seguenti documenti:

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FIRMA
sha256: DE3DAE674590DC7C572BB45F8BE36DAE1F5DE80083ED77857B2C11A91459E14B

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E FIRMA
sha256: 3E241AD9AA123162DDFE16D1410BADAFB981E936442B4756B9960FE4630DF939